

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisetoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), la parola <<medesimi>> è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: <<Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.>>.

2. All'articolo 30 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la parola <<18,>> sono inserite le seguenti: <<18 bis,>>;

b) al comma 4 dopo la parola <<16>> sono inserite le seguenti: <<, 18 bis>>.